

Allegato "C" al n. 35910/17910 di repertorio
STATUTO
DELLA FONDAZIONE
"VIA LATTEA ETS"

Art. 1 - Denominazione, sede e natura

1.1 La Fondazione è denominata "VIA LATTEA" (di seguito, per brevità, "Fondazione" o "Ente"). La Fondazione con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore aggiungerà nella propria denominazione l'acronimo "ETS" e assumerà la denominazione di "VIA LATTEA ETS". Di tale denominazione comprensiva dell'acronimo "ETS" farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione ha sede in **Cannara** (PG). Il cambiamento dell'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune potrà essere deliberato dell'organo amministrativo e non sarà considerato modifica del presente statuto. Per l'esercizio dell'attività istituzionale la Fondazione potrà aprire sedi secondarie e uffici anche di rappresentanza in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio Di Amministrazione.

1.3 La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza finalità di lucro e nasce dal desiderio di Marcella Catozza, suora Francescana missionaria italiana (di seguito il "**Fondatore**"), di accompagnare la sua presenza missionaria nel mondo permettendo a tanti amici di sostenere le opere generate dalla passione per affermare la dignità originale dell'uomo in quelle situazioni nel mondo in cui essa è negata.

Art. 2 – Finalità e scopo

2.1 La Fondazione si propone l'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attuato mediante lo svolgimento di attività di interesse generale verso i soggetti in stato di bisogno sia in Italia che all'estero, sostenendo le opere di suor Marcella Catozza della Fraternità Francescana Missionaria, per affermare la dignità originale dell'uomo in quelle situazioni nel mondo in cui essa è negata, con attenzione prioritaria al settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della promozione umana in senso ampio, partendo dalla considerazione che l'uomo non può essere guardato come un insieme di bisogni, bensì come un fratello con cui condividere un cammino.

Art.3 - Attività

3.1 Per il perseguitamento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra descritte la Fondazione svolge, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), c), l), n), w) e u) del D.Lgs. 117/2017. In particolare la Fondazione intende:

- promuovere e realizzare progetti che forniscono assistenza sociale e/o socio-sanitaria alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo o emergenti con particolare attenzione per la comunità di Haiti, attraverso l'erogazione gratuita di cure mediche, l'accoglienza di minori abbandonati anche in collaborazione con gli enti sociali del territorio, la costruzione di moduli abitativi, la realizzazione di programmi nutrizionali mirati, l'accompagnamento delle donne in gravidanza con programmi specifici pre e post partum, la promozione e la realizzazione di campagne di vaccinazioni e di educazione all'igiene e alla prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili, educazione.
- promuovere e realizzare attività di doposcuola e scolarizzazione sia nelle proprie strutture che presso altri rivolta in prevalenza ai minori in difficoltà che vivono nei paesi in via di sviluppo o emergenti;

- erogare borse di studio per permettere l'accesso allo studio a chi ne sarebbe escluso;
- promuovere l'adozione a distanza e l'affidamento familiare dei minori privi di un adeguato sostegno familiare, secondo le leggi vigenti e gli accordi con le autorità competenti;
- gestire e sostenere le opere missionarie generate da suor Marcella Catozza sul territorio nazionale ed estero destinate in particolare all'accoglienza di minori disagiati.

Nell'ambito delle attività di cui sora, la Fondazione:

- promuove o partecipa a iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, incontri, spettacoli e mostre finalizzate alla promozione degli scopi propri;
- è partner di associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati che perseguono lo stesso fine della Fondazione;
- divulgat attraverso i mezzi di comunicazione le iniziative programmate e le opere sostenute dalla Fondazione.

3.2 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Di Amministrazione della Fondazione.

3.3 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4 – Durata

4. La Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 – Patrimonio e Fonti di finanziamento

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- d) dagli avanzi di gestione trasferiti dai precedenti esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

La Fondazione deve curare di salvaguardare nel tempo l'integrità del fondo di dotazione.

5.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione;
- c) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;

- e) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- f) ogni altra entrate compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

5.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017

Art. 6 Esercizio Finanziario - Bilancio

6.1 L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

6.2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, redatto e depositato ai sensi degli artt. 13 e 48 del D.Lgs. 117/2017.

Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

6.3 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare unitamente al bilancio di esercizio. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 – Organi

7. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e Vice Presidente
- l'Organo di Controllo.

Art. 8 – Consiglio di amministrazione

8.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche “**Consiglio**”) composto da tre a nove membri incluso il Presidente. Il Fondatore è membro di diritto a vita del Consiglio d'Amministrazione e ricopre la carica di Presidente. Spetta al Fondatore la nomina degli altri componenti del Consiglio.

8.2 Il Fondatore potrà designare anche per via testamentaria la persona destinata a sostituirlo nel tempo nella sua posizione e per tutte le prerogative a lui attribuite dal presente statuto, ivi compresa questa prerogativa.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio e può essere riconfermato.

8.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nel corso del mandato, il Consiglio, con il voto favorevole del Fondatore, potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo di cui al precedente comma 8.1. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza del mandato del membro sostituito.

8.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso del Fondatore senza che lo stesso abbia provveduto a nominare un proprio successore il Consiglio di Amministrazione in carica all'approssimarsi della scadenza provvederà a nominare il Consiglio successivo e così in perpetuo.

8.6 I membri del Consiglio di Amministrazione devono rispettare la volontà del Fondatore espressa nell'atto costitutivo e nel presente statuto, e le loro decisioni devono essere attinenti al perseguitamento dello scopo della Fondazione. I membri del Consiglio di Amministrazione, che hanno la competenza esclusiva di eseguire l'atto di fondazione, non possono modificare lo scopo, la destinazione del patrimonio, né deliberare l'estinzione dell'ente salvo quanto previsto nel successivo art. 13. Sono ammissibili le modifiche che non riguardano i suddetti elementi essenziali dell'atto di Fondazione, nella misura in cui siano utili al conseguimento dello scopo dell'ente.

Art. 9 Riunioni del Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione. Esso è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente. Le deliberazioni assunte constano del verbale delle adunanze, sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario nominato dal presidente, e riportato su un apposito libro.

9.2 La convocazione contenente la data, l'ora, il luogo (fisico o virtuale) e l'ordine del giorno, è effettuata con avviso scritto con modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, inviato nominativamente almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo art. 9.5.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.4 Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le modifiche statutarie, deliberate nei limiti di cui al precedente articolo 8.8, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole del Fondatore.

9.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

10.1 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, il Consiglio ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti le attività della Fondazione per l’attuazione delle sue finalità;
- b) formare ed approvare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed eventualmente quello sociale;
- c) approvare le convenzioni con le istituzioni operanti nel settore;
- d) nominare procuratori, funzionari ed assumere dipendenti;
- e) deliberare sulla destinazione dei fondi di gestione;
- f) redigere e presentare progetti ad Enti pubblici e privati, Associazioni, Fondazioni che possano sostenere il fine perseguito dalla Fondazione;
- g) mantenere i rapporti con i finanziatori sia pubblici che privati e presentare rendicontazione a fine progetto dei finanziamenti ottenuti secondo quanto richiesto dai donatori;
- h) nominare tra i propri membri il Vicepresidente;
- i) deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- j) definire la struttura operativa della Fondazione;
- k) conferire incarichi professionali;
- l) sottoscrivere contratti di qualsiasi natura;
- m) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- n) amministrare il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- o) deliberare le modifiche allo statuto nei limiti e alle condizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9;
- p) curare la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni

10.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 11 - Presidente e Vice Presidente

11.1 Il Fondatore assume di diritto la carica di Presidente a vita. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione;
- b) può assumere in caso di necessità e di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione salvo ratificarli con lo stesso Consiglio di Amministrazione entro 90 (novanta) giorni;
- c) rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, nei rapporti con le istituzioni ed in occasione di manifestazioni e convegni.

11.2 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell’ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

11.3 In caso di mancanza o permanente impedimento del Fondatore senza che lo stesso abbia provveduto a nominare un suo successore il Presidente verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e resterà in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato.

Art. 12- Organo di Controllo

12.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

12.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

12.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

12.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio Di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

12.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 9 in quanto compatibile.

12.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Art. 13 **Compensi**

13.1 I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per lo svolgimento del mandato ma accettano la carica come servizio al perseguitamento del fine stesso per cui nasce la Fondazione; è previsto il rimborso di eventuali spese sostenute e documentate per l'attività prestata a favore della Fondazione.

13.2 Ai componenti dell'Organo di Controllo possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

13.3 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dell'organo di controllo nonché ai dirigenti, essendo esclusi compensi o corrispettivi ai componenti dell'organo di amministrazione.

Art. 14 –Estinzione e devoluzione del patrimonio

14.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

14.2 In caso di estinzione e scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione,

Art. 15 - Norme finali

15. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e le altre leggi vigenti in materia.

F.to: Monica De Paoli